

(N. 1677)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 162, concernente provvedimenti intesi ad ovviare alle conseguenze della situazione di emergenza verificatasi nel comune di Reggio di Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi mesi si sono determinati nel comune di Reggio di Calabria gravi difficoltà per lo svolgimento dei normali rapporti di affari ed in genere di ogni attività avente riflessi economico-giuridici.

Si è reso quindi necessario intervenire con apposito decreto-legge per disporre la sospensione, nel territorio suddetto, del corso dei termini di prescrizione e decadenza, nonché la sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

Analogo beneficio sospensivo è stato disposto, relativamente ad obbligazioni da adempiere e a diritti da esercitare altrove,

a favore di coloro che, residenti nel suddetto comune o ivi venutisi a trovare, provino di non aver potuto adempiere le obbligazioni, o esercitare i diritti, a causa della menzionata situazione di emergenza.

Per ovvie ragioni di uniformità ed equità è stata infine disposta la sospensione delle procedure esecutive per quanto riguarda la fase della vendita coatta o dell'assegnazione.

È sembrato opportuno determinare direttamente la durata del periodo di sospensione, con decorrenza dal 1° gennaio 1971 fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 162, recante provvedimenti intesi ad ovviare alle conseguenze della situazione di emergenza verificatasi nel comune di Reggio di Calabria.

ALLEGATO

*Decreto-legge 20 aprile 1971, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 21 aprile 1971.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di disporre provvedimenti di sospensione di termini nel comune di Reggio di Calabria in dipendenza della situazione eccezionale ivi verificatasi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA:

## Art. 1

In dipendenza della situazione eccezionale verificatasi nel comune di Reggio di Calabria, è sospeso, dal 1° gennaio 1971 al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti, durante il periodo predetto, nel territorio di tale comune.

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nel comune suindicato, emessi prima del 1° gennaio 1971 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.

## Art. 2

I termini di cui all'articolo 1 sono sospesi anche a favore delle persone le quali, risiedendo nel comune suindicato o comunque essendosi ivi venute a trovare, provino di non avere potuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti a causa della situazione di cui al predetto articolo 1.

## Art. 3

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nel comune di cui al precedente articolo 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

## Art. 4

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura curerà, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nel comune di cui al precedente articolo 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

## Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1971.

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO